

2. Le relazioni ed i pareri del comitato sono trasmessi alla Commissione e agli Stati membri partecipanti all'azione. La Commissione trasmette questi pareri al CREST e al comitato permanente di ricerca agricola (CPRA).
3. Il comitato è composto dai responsabili del coordinamento dei contributi nazionali all'azione, da un delegato della Commissione, responsabile del contributo di quest'ultima, e dal capoprogetto. Ogni membro ha facoltà di farsi accompagnare da esperti.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'indicazione dell'origine di taluni prodotti tessili importati dai paesi terzi

(Presentata dalla Commissione al consiglio il 17 dicembre 1981)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le differenze esistenti tra le norme nazionali relative all'indicazione dell'origine dei prodotti tessili e degli articoli di abbigliamento originari dei paesi terzi possono perturbare il flusso degli scambi di questi prodotti per quanto riguarda tanto il loro accesso nel mercato comune, quanto la circolazione nella Comunità previa immissione in libera pratica in uno Stato membro;

considerando che per ovviare alla situazione è opportuno emanare norme uniformi in materia; che siffatte norme favoriranno la trasparenza degli scambi esterni della Comunità nel settore considerato, migliorando al tempo stesso il funzionamento del mercato interno;

considerando tuttavia che è necessario escludere dal presente regolamento i prodotti tessili e gli articoli di abbigliamento ottenuti da una operazione di perfezionamento passivo, dato che questi prodotti sono oggetto di disposizioni speciali conformemente al regolamento (CEE) n. ...;

considerando che, al fine di ridurre al minimo necessario le difficoltà amministrative, è opportuno che il controllo dell'indicazione dell'origine venga eseguito sotto la responsabilità esclusiva dello Stato membro sul territorio del quale i prodotti in causa sono immessi in libera pratica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'immissione in libera pratica in uno Stato membro degli articoli di abbigliamento e degli altri articoli tessili finiti importati da paesi terzi e contemplati nell'allegato del presente regolamento è subordinata all'indicazione del paese di origine alla condizioni stabilite dal regolamento stesso.

2. L'origine dei prodotti indicati al paragrafo 1 sarà determinata conformemente al regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio ⁽¹⁾, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci ed al regolamento (CEE) n. 749/78 della Commissione ⁽²⁾, del 10 aprile 1978, relativo alla determinazione dell'origine dei prodotti tessili e degli articoli di abbigliamento, nonché alle sue modifiche.

3. Il presente regolamento non si applica ai prodotti in questione ottenuti da una operazione di perfezionamento passivo conformemente al regolamento (CEE) n. ...

Articolo 2

L'indicazione dell'origine prescritta dal presente regolamento viene controllata sotto l'esclusiva responsabilità dello Stato membro sul territorio del quale gli articoli oggetto del presente regolamento sono immessi in libera pratica, qualunque sia il luogo di destinazione finale.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 23. 6. 1968.

⁽²⁾ GU n. L 101 del 14. 4. 1978.

Articolo 3

1. L'indicazione dell'origine è fissata sul prodotto stesso o, nel caso dei prodotti condizionati separatamente, sull'imballaggio.

2. L'indicazione dell'origine figura in caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili, nettamente separati da qualsiasi altra indicazione od informazione, salvo il marchio di fabbrica ed i nomi depositati. Tuttavia, se il marchio di fabbrica od il nome depositato comprende, sotto forma di nome, di aggettivo o di radice, un qualsiasi segno indicativo che possa essere confuso con quello di origine, l'indicazione del marchio di fabbrica o del nome depositato dovrà essere nettamente separata.

3. Due o più prodotti abitualmente messi in vendita come una sola unità possono recare un'unica indicazione dell'origine.

Articolo 4

L'indicazione viene redatta in una lingua di uso corrente ai fini dell'etichettatura sul piano commerciale internazionale, o in quella o quelle dello Stato membro sul territorio del quale il prodotto viene immesso in libera pratica.

Articolo 5

All'occorrenza, la Commissione fissa le modalità di applicazione del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il ... (sei mesi dopo la sua approvazione).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

Lista dei prodotti tessili ai quali si applica il presente regolamento

N. della tariffa doganale comune	Codici NIMEXE 1982	Designazione delle merci
60.02	60.02 - da 40 a 80	<i>Manufatti di maglia</i> Guanti a maglia non elastica né gommata
60.03	60.03 - da 11 a 90	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata
60.04	60.04 - da 02 a 90	Sottovesti a maglia non elastica né gommata
60.05	60.05 - da 01 a 99	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata
60.06	60.06 - da 91	Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata: altri: costumi da bagno
61.01	61.01 - da 01 a 98	<i>Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario, di tessuto</i> Indumenti esterni per uomo e per ragazzo
61.02	61.02 - da 01 a 94	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini
61.03	61.03 - da 11 a 89	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini
61.04	61.04 - da 01 a 98	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini
61.05	61.05 - da 20 a 99	Fazzoletti da naso e da taschino
61.06	61.06 - da 10 a 90	Sciali, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili
61.07	61.07 - da 10 a 90	Cravatte
61.09	61.09 - da 20 a 80	Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili di tessuto o di maglia, anche elastici
61.10	61.10 - da 00	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia
62.01	62.01 - da 10 a 99	<i>Altri manufatti confezionati di tessuto</i> Coperte
62.02	62.02 - da 01 a 89	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento